

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
DEFINIZIONE DELLE VARIABILI IRPEF
ANNO D'IMPOSTA 2018

Persone fisiche totali

*Persone fisiche titolari di partita Iva**

*Società di persone**

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

IRPEF

Persone fisiche totali

Le informazioni sono tratte dai modelli dichiarativi Redditi, 730 e CU (per quest'ultimo si considerano le fonti reddituali dei percipienti), ma comunque sono esposte in modo uniforme facendo riferimento al rigo del modello Redditi.

Per una chiara lettura dei dati si riportano le relazioni tra le principali grandezze fiscali Irpef:

reddito complessivo=somma dei redditi lordi (es. fabbricati, lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo etc....)

reddito imponibile=(reddito complessivo – deduzioni) *importo preso in considerazione solo se maggiore di zero*

Imposta Irpef lorda=reddito imponibile*aliquote Irpef applicate per scaglioni

Imposta Irpef netta=Imposta Irpef lorda – detrazioni

Si ricorda che il numero di dichiarazioni (= al numero di contribuenti) può essere superiore al numero delle frequenze del reddito complessivo, perché ci possono essere contribuenti con reddito lordo pari a zero, comunque obbligati a presentare dichiarazione (es. imprenditori o autonomi).

Si ricorda inoltre che la frequenza del reddito imponibile può essere diversa da quella del reddito complessivo per effetto di:

- presenza di deduzioni maggiori del reddito complessivo;
- presenza di redditi lordi minori di zero (es: reddito d'impresa, lavoro autonomo).

Di seguito è riportata la definizione e la modalità di calcolo delle singole variabili contenute nelle tabelle disponibili attraverso la navigazione dinamica.

Acconti versati

Importo che il contribuente è tenuto a versare come anticipo dell'imposta sui redditi dovuta per l'anno in corso. Tale importo è stabilito in una percentuale da applicarsi all'imposta (al netto delle ritenute e dei crediti), risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente. Comprende anche gli acconti dell'imposta sostitutiva versati dai contribuenti ex minimi con riferimento all'anno d'imposta 2012 con codice tributo '1798' e '1799'. Gli acconti versati con tale codice vanno indicati anche se il contribuente è transitato al nuovo regime fiscale di vantaggio. Comprende anche gli acconti dell'imposta sostitutiva versati

RN38 col6 - RN38 col3

	<p>dai contribuenti che sono fuoriusciti dal regime fiscale di vantaggio nel 2018 con codice tributo '1793' e '1794' e i crediti riversati a seguito di atti di recupero per indebitato utilizzo in compensazione di crediti Irpef.</p>	
Addizionale comunale dovuta	<p>Si ottiene applicando al reddito imponibile da quadro RV l'aliquota dell'addizionale comunale deliberata dal comune in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale al 1 gennaio 2018.</p>	RV10 col2
Addizionale regionale dovuta	<p>Imposta calcolata sul reddito imponibile da quadro RV con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2018. L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita per tutto il territorio nazionale nella misura dello 0,90%; tuttavia in deroga alle disposizioni generali, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota.</p>	RV2 col2
Altre detrazioni e crediti d'imposta	<p>Somma della detrazione del 19 per cento delle spese sanitarie sostenute per particolari patologie e dei crediti d'imposta per i quali è possibile riportare nella successiva dichiarazione dei redditi o utilizzare in compensazione con il mod. F24 la parte di credito che non trova capienza nell'imposta lorda (es: crediti d'imposta per riacquisto della prima casa, per incremento dell'occupazione, per reintegro anticipazione fondo pensione, per mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali).</p>	RN25
Altri oneri deducibili	<p>Rappresenta i seguenti oneri: 1) i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20; 2) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo;</p>	RP26 col2 + RP32 col4 + RP33 col3 + RP34 col3 + RP34 col4 + RP34 col5 + RP34 col6 + RP36 col3

- 3) le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro;
- 4) le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;
- 5) somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata; tali somme possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotte nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi (es: reddito lavoro dipendente, compensi da lavoro autonomo, redditi diversi);
- 6) altri oneri deducibili quali gli assegni periodici corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale, i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo ecc.;
- 7) quota per investimenti in start-up attribuita dalla società in regime di trasparenza;
- 8) spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione per 8 anni entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione;
- 9) le erogazioni effettuate a favore di trust o fondi speciali che operano nel mondo della beneficenza per un importo massimo di 100.000 euro, nella misura del 20%;
- 10) i contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la

	<p>cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro;</p> <p>11) Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Comprende anche gli oneri trasferiti dalla società trasparente.</p>	
Altri oneri detraibili	<p>Erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione del 19% comprese quelle al Fondo per l'ammortamento di titoli di Stato, spese veterinarie, per asili nido, spese relative ai contributi versati per il riscatto della laurea dei familiari a carico, spese per servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi. Sono escluse le erogazioni liberali a favore di Onlus e dei partiti politici per le quali è prevista la detrazione al 24%. Comprende i canoni di leasing per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale relativi ai contribuenti che alla data di stipula del contratto hanno un reddito non superiore a 55.000 euro. Dal 2018 comprende le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, per un importo non superiore a 250 euro e le spese per minori o maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).</p>	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice: '20', '21', '22', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '35', '40', '44', '99' + RP14 col3 + RP14 col4
Altri redditi assimilati al lavoro dipendente	<p>Altri redditi assimilati al lavoro dipendente quali: gli assegni periodici al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, gli assegni alimentari, testamentari, i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di pubbliche funzioni, le rendite vitalizie e quelle a tempo</p>	RC9 col1

Altri redditi da lavoro autonomo e redditi da recupero start-up	<p>determinato, i compensi per l'attività professionale intramuraria svolta dal personale del Servizio Sanitario Nazionale. Non comprende i redditi assimilati quali le prestazioni per collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Somma dei proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere d'ingegno ed invenzioni industriali al netto delle deduzioni forfetarie ad esse afferenti, dei compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali al netto delle deduzioni ad esse afferenti, dei proventi lordi percepiti dagli associati in partecipazione il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro. Comprende anche l'ammontare della deduzione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti e non più spettante in quanto il contribuente è decaduto dal diritto alla fruizione della deduzione prevista per investimenti in start-up innovative.</p>	RL30 + RL32 col1 (nel caso di soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono considerati al netto della deduzione forfetaria)
Altri redditi da lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi da Certificazione Unica CU/2019	<p>Redditi percepiti dai soggetti che non presentano dichiarazione (Redditi o mod. 730), desunti dalle comunicazioni dei sostituti d'imposta ('certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi' da Certificazione Unica CU/2018). Il compenso lordo viene inteso al netto dell'IVA eventualmente dovuta e del contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali, che non fa parte del compenso.</p>	Punto 8 della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica CU/2018
Assegno al coniuge	<p>Importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non si possono dedurre gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.</p>	RP22 col2

Definizione delle variabili IRPEF - Anno d'imposta 2018

Assicurazioni per rischio eventi calamitosi	Importo dei premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, per i quali è prevista la detrazione del 19%.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '43'
Assicurazioni sulla vita e contro infortuni	<p>Comprende:</p> <p>1) i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000. La detrazione del 19% sui premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;</p> <p>2) i premi anche se versati all'estero o a compagnie estere, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;</p> <p>3) premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto;</p> <p>4) premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.</p> <p>L'importo sul quale spetta la detrazione del 19% non deve superare complessivamente euro 530 per i premi aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non superiore al 5% e di 1.291,14 euro per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'importo dei premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave non può essere superiore a 750 euro.</p>	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '36', '38' e '39'
Benefit	Sono retribuzioni premiali che, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di livello, sono erogate sotto forma di	RC4 col5 (mod. Redditi) + C4 col5 (mod.730) + punto 573 e 583 della Certificazione Unica

	<p>prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile.</p>	
Bonus da restituire	<p>Indica la parte di bonus erogato dal sostituto d'imposta che deve essere recuperato in sede di dichiarazione.</p>	RN43 col3
Bonus erogato dal Sostituto d'Imposta	<p>Indica l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2019.</p>	RC14 col2
Bonus fruibile in dichiarazione	<p>Indica la parte di bonus eventualmente non erogata dal sostituto d'imposta e fruibile in sede di dichiarazione.</p>	RN43 col2
Bonus spettante	<p>E' un credito riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Dall'anno 2016 l'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro. Nel 2018 le soglie di reddito complessivo sono elevate da 24.000 a 24.600 euro e da 26.000 a 26.600 euro. Nel calcolo del reddito complessivo viene sommata anche la quota esente per i ricercatori e lavoratori rientrati in Italia e sottratte le somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (possibilità per il lavoratore privato, concessa dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, di trasformare parte del TFR in integrazione della retribuzione mensile). Il credito è attribuito dal sostituto d'imposta in busta paga per un importo di 80 euro mensili.</p>	RN43 col1
Contributi previdenziali ed assistenziali	<p>Somma dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge e di quelli volontari versati alla gestione della</p>	RP21 col1

	<p>forma pensionistica obbligatoria. Rientrano in tale voce anche i contributi agricoli unificati versati all'Inps e i contributi per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici.</p>	
Contributi servizi domestici e familiari	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es.colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37.</p>	RP23
Crediti d'imposta e ritenute	<p>Somma dei crediti d'imposta spettanti e delle ritenute subite che vengono utilizzati dal contribuente in diminuzione dell'imposta netta dovuta. I crediti d'imposta cui si riferisce la voce in esame sono i seguenti: crediti d'imposta per abitazione principale e altri immobili per sisma Abruzzo (RN27 col1 e RN28 col1), crediti residui per detrazioni incapienti (RN31 col2), crediti per imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti (RN29 col2), credito d'imposta per erogazioni cultura c.d 'Art-bonus' effettuate al di fuori dell'attività d'impresa (RN30 col3), crediti d'imposta pari al 65% per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione da ripartire in tre quote annuali (RN30 col6), crediti d'imposta per le spese sostenute nel 2018 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali (RN30 col8) e altri crediti d'imposta (RN32 col1, RN32 col2). Le ritenute sono quelle già indicate nei singoli quadri del modello Redditi (RN33 col4) e altre ritenute subite sui contributi corrisposti dall'Unire e dall'Inail.</p>	RN27 + RN28 + RN29 col2 + RN30 col3 + RN30 col6 + RN30 col8 + RN31 col2 + RN32 col1 + RN32 col2 + RN33 col4 - RN33 col3
Detrazione investimenti start-up	<p>Indica la detrazione del 19% relativamente ad investimenti in start up innovative e del 25% per quelle a vocazione sociale o in ambito energetico.</p>	RN21 col2

Detrazione oneri sez. I del quadro RP	Indica la detrazione del 19% delle spese per le quali spetta tale detrazione e del 26% prevista per le erogazioni liberali a Onlus e partiti politici e del 30% e 35% per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle Onlus e Aps e delle organizzazioni di volontariato.	RN13 col1
Detrazioni arredo immobili, giovani coppie, IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (50% importo rigo RP60 col.1)	Indica la detrazione del 50%: - per spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. - le spese sostenute da giovani coppie, in cui una delle componenti non ha più di 35 anni, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale escluso l'acquisto di grandi elettrodomestici; - l'IVA pagata per l'acquisto dell'abitazione principale di classe energetica A o B.	RN15
Detrazioni d'imposta	Importi da detrarre dall'imposta lorda per determinare l'imposta netta. Sono di diverso ammontare in relazione al tipo, all'entità del reddito percepito, alla tipologia di tassazione adottata dal contribuente, ai carichi di famiglia e a talune spese, relative alla persona del contribuente, non considerate nella determinazione dei singoli redditi. Comprende inoltre i crediti d'imposta per riacquisto prima casa, incremento occupazionale, reintegro anticipazioni fondi pensione.	RN22 + RN25
Detrazioni per canoni di locazione e affitto di terreni (sez. V del quadro RP)	Indica la detrazione che trova capienza nell'imposta lorda relativa ai canoni di locazione. Vengono previste quattro distinte detrazioni: 1) detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998: 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41; 2) detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	RN12 col3

con contratti a regime convenzionale: euro 495,80 se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e di euro 247,90 se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41;

3) detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71: euro 991,60;

4) Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale: euro 900 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 e di euro 450 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41;

5) detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro: euro 991,60 se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro;

6) Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: l'importo della detrazione non può essere superiore a 1.200 euro.

Detrazioni per carichi di famiglia

Rappresenta per ogni familiare l'importo delle detrazioni variabile in funzione del reddito complessivo posseduto. Sono considerati fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tali detrazioni comprendono:

- 1) detrazione per coniuge a carico: è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all'aumentare del reddito, che si azzerà se il reddito supera euro 80.000; si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito;
- 2) detrazione per figli a carico: 950 euro per ciascun figlio di

RN6 col1 + RN6 col2 +
RN6 col3 + RN6 col4

Detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico	<p>età superiore o uguale a tre anni; 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a 400 euro per ciascun figlio disabile e 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza;</p> <p>3) ulteriore detrazione per figli a carico: per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200;</p> <p>4) detrazione per altri familiari a carico: Per ogni altro familiare a carico è prevista una detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza.</p> <p>Indica la detrazione del 55% delle spese, sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1 gennaio al 5 giugno 2013, per interventi finalizzati al risparmio energetico ripartita in 5 o 10 rate il cui importo massimo è di 100.000 euro per la riqualificazione energetica, di 60.000 euro per interventi sull'involucro degli edifici e pannelli solari e di 30.000 euro per impianti di climatizzazione invernale. La detrazione sale al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2016. Dal 2016 è stata introdotta la possibilità di detrarre, senza alcun limite di importo, le spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative. Dal 2017 è stata introdotta:</p> <ul style="list-style-type: none">- la detrazione al 70% per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti con un'incidenza superiore al	RN16 col1
---	--	-----------

25% della superficie totale disperdente;

- la detrazione al 75% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015. Dal 2018 è ridotta al 50% la detrazione per alcune tipologie di spesa quali:

- spese relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

- le spese per le schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse e di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.

Sono state inoltre introdotte nuove detrazioni con percentuali più elevate che riguardano:

- interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore per le quali è prevista una detrazione dell'80%;

- interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore, per le quali è prevista una detrazione dell'85%.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati

Detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi. La detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000. Il reddito di riferimento è rappresentato dal reddito complessivo indicato nel rigo RN1 col1, al quale va aggiunto il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca e la

RN7col1 + RN7 col2 +
RN7 col4

Definizione delle variabili IRPEF - Anno d'imposta 2018

	deduzione relativa all'agevolazione ACE per incrementi di capitale proprio.	
Differenza	Differenza positiva o negativa tra l'imposta netta e i crediti d'imposta e le ritenute subite.	RN34
Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione di cui non è stato chiesto il rimborso, al netto della quota parte utilizzata in compensazione nel mod. F24.	RN36 col2 - RN37
Erogazione a favore delle Onlus	Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 30.000 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Dal 2014 per tali spese è prevista la detrazione del 26%.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '61'
Erogazione a favore di partiti politici	Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici per importo compreso tra 30 e 30.000 euro.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '62'
Erogazioni a favore istituzioni religiose	Erogazioni liberali a favore di alcune istituzioni religiose (es: Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione ecc.). L'importo è deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro.	RP24
Imponibile Cedolare secca al 10% (reddito da fabbricati)	Somma dei redditi imponibili derivanti da immobili ad uso abitativo dati in locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva (cedolare secca). L'aliquota del 10% si applica per i contratti di locazione a canone concordato e dal 2014 anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque	RB10 col15

anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Imponibile Cedolare secca al 21%
(reddito da fabbricati)

Somma dei redditi imponibili derivanti da immobili ad uso abitativo dati in locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva (cedolare secca). L'aliquota del 21% si applica per i contratti di locazione a canone libero. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. A decorrere dal 1° giugno 2017 per i contratti di 'locazione breve', di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da comodatari e affittuari è possibile applicare la cedolare secca al 21%; tali redditi vengono indicati come 'redditi diversi' nel quadro RL. Inoltre a partire dal 1 giugno 2017 i redditi di contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni.

RB10 col14

Definizione delle variabili IRPEF - Anno d'imposta 2018

Imponibile Cedolare secca al 21% (redditi diversi)	A decorrere dal 1° giugno 2017 per i contratti di 'locazione breve', di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da comodatari e affittuari è possibile applicare la cedolare secca al 21%; tali redditi vengono indicati come 'redditi diversi' nel quadro RL. Inoltre a partire dal 1 giugno 2017 i redditi di contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni.	RL10 col6
Imposta lorda	<p>Viene calcolata applicando ai singoli scaglioni di reddito imponibile le relative aliquote marginali. Le aliquote attualmente in vigore sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino a 15.000 euro 23%;- da 15.000 a 28.000 euro 27%;- da 28.000 a 55.000 euro 38%;- da 55.000 a 75.000 euro 41%;- oltre 75.000 euro 43%	RN5
Imposta netta	Importo che si ottiene sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni e i crediti d'imposta.	RN26 col2
Interessi mutui costruzione abitazione principale	Importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '10'
Interessi mutui ipotecari abitazione principale	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale, per i quali è prevista la detrazione del 19%.	RP7
Interessi mutui ipotecari altri immobili	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati per mutui ipotecari finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale,	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '8'

	<p>stipulati prima del 1993, per i quali spetta la detrazione del 19%. L'importo non può essere superiore a euro 2.065,83.</p>	
Interessi mutui recupero edilizio	<p>Importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione del 19% spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28.</p>	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '9'
Interessi per prestiti o mutui agrari	<p>Importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie, per i quali spetta la detrazione del 19%. L'importo dell'onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.</p>	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '11'
Irpef a credito	<p>Credito che si determina a favore del contribuente nel caso in cui l'importo dei crediti d'imposta, delle ritenute, degli acconti e delle eccedenze Irpef degli anni precedenti sia maggiore dell'imposta netta calcolata.</p>	RN46
Irpef a debito	<p>Debito da versare a saldo che emerge quando l'imposta netta calcolata eccede l'importo dei crediti d'imposta, delle ritenute, degli acconti e delle eccedenze Irpef degli anni precedenti.</p>	RN45 col2
Oneri deducibili da quadro RN	<p>Totale delle spese deducibili incluso il 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni. Dal 2017 non comprende il contributo di solidarietà dovuto nei casi di reddito complessivo maggiore di 300.000 euro, in quanto tale istituto non trova più applicazione.</p>	RN3
Oneri sez. VI del quadro RP	<p>Esprime le altre detrazioni quali: 1) detrazione per le borse di studio</p>	RN17

	<p>assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>2) detrazione per le donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" il cui importo non può essere superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta;</p> <p>3) detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida pari a 516,46 euro.</p> <p>4) detrazione per spese di acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer sostenute nel 2009;</p> <p>5) detrazioni per investimenti in start up innovative (19%) e a vocazione sociale o in ambito energetico (25%).</p>	
Perdita da lavoro autonomo	Differenza negativa tra i compensi e i proventi dell'attività professionale o artistica e le spese afferenti la medesima. Tale importo, depurato delle perdite afferenti esercizi precedenti, concorre alla formazione del reddito complessivo.	RE25 < 0 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questo reddito è considerato al netto della deduzione forfetaria)
Perdita da lavoro autonomo con continuità'	Differenza negativa tra i compensi e i proventi dell'attività professionale o artistica e le spese afferenti la medesima. Tale importo, depurato delle perdite afferenti esercizi precedenti, concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale grandezza si riferisce solo ai soggetti che non iniziano nè cessano l'attività nel corso dell'anno d'imposta di riferimento.	RE25 < 0 (se anno inizio attività <= 1/1/2018 e anno fine attività >= 31/12/2018) (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questo reddito è considerato al netto della deduzione forfetaria)
Perdita da partecipazione	Perdita che deriva dalla partecipazione a società di persone ed equiparate nonché ad associazioni fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ovvero ad imprese familiari.	RH17 < 0
Perdita di impresa in contabilità ordinaria	Perdita d'impresa, rilevante ai fini fiscali, maturato nell'esercizio. Viene determinato apportando al risultato del conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa tributaria, i componenti positivi e negativi non imputati al conto economico dell'esercizio, le quote di reddito o di	RF63 < 0 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questo reddito è già al netto della deduzione forfetaria)

Perdita di impresa in contabilità ordinaria con continuità

perdita imputate al dichiarante per la partecipazione in società di persone residenti o in Geie, o imputate per trasparenza. L'importo è al netto delle erogazioni liberali e dei proventi esenti deducibili. Dal 2018 le perdite sono scomputabili negli esercizi successivi nella misura dell'80% dell'imponibile e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Perdita d'impresa, rilevante ai fini fiscali, maturata nell'esercizio. Viene determinata apportando al risultato del conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa tributaria, i componenti positivi e negativi non imputati al conto economico dell'esercizio, le quote di reddito o di perdita imputate al dichiarante per la partecipazione in società di persone residenti o in Geie, o imputate per trasparenza. L'importo è al netto delle erogazioni liberali e dei proventi esenti deducibili. Tale grandezza si riferisce solo ai soggetti che non iniziano né cessano l'attività nel corso dell'anno d'imposta di riferimento. Dal 2018 le perdite sono scomputabili negli esercizi successivi nella misura dell'80% dell'imponibile e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

|RF63 < 0| (se anno inizio attività <= 1/1/2018 e anno fine attività >= 31/12/2018) (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questo reddito è già al netto della deduzione forfetaria)

Perdita di impresa in contabilità semplificata

Differenza negativa tra componenti positivi e componenti negativi afferenti l'esercizio di attività d'impresa in contabilità semplificata al netto delle erogazioni liberali e dei proventi esenti. Dal 2018 il trattamento fiscale delle perdite in contabilità semplificata sono equiparate a quelle in contabilità ordinaria. Possono essere scomutate esclusivamente dal reddito d'impresa negli esercizi successivi nella misura dell'80% del reddito imponibile e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. E' previsto un regime transitorio per le perdite conseguite negli anni dal 2017 al 2019. Le perdite fiscali del 2017 sono scomputabili nella misura del 40% per gli anni 2018

|RG31 < 0| (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questo reddito è già al netto della deduzione forfetaria)

Perdita di impresa in contabilità semplificata con continuità	e 2019 e del 60% nel 2020. Le perdite fiscali del 2018 sono scomputati nella misura del 40% nel 2019 e del 60% nel 2020, mentre le perdite fiscali del 2019 sono scomputabili nella misura del 60% nel 2010.	RG31 < 0 (se anno inizio attività <= 1/1/2018 e anno fine attività >= 31/12/2018) (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questo reddito è già al netto della deduzione forfetaria)
Plusvalenze di natura finanziaria	Differenza negativa tra componenti positivi e componenti negativi al netto delle erogazioni liberali e dei proventi esenti. Tale grandezza si riferisce solo ai soggetti che non iniziano né cessano l'attività nel corso dell'anno d'imposta di riferimento. Dal 2018 il trattamento fiscale delle perdite in contabilità semplificata sono equiparate a quelle in contabilità ordinaria. Possono essere scomputate esclusivamente dal reddito d'impresa negli esercizi successivi nella misura dell'80% del reddito imponibile e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. E' previsto un regime transitorio per le perdite conseguite negli anni dal 2017 al 2019. Le perdite fiscali del 2017 sono scomputabili nella misura del 40% per gli anni 2018 e 2019 e del 60% nel 2020. Le perdite fiscali del 2018 sono scomputabili nella misura del 40% nel 2019 e del 60% nel 2020, mentre le perdite fiscali del 2019 sono scomputabili nella misura del 60% nel 2010.	RT66 + RT87 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono considerati al netto della deduzione forfetaria)
Premi di produttività	Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. A seconda della localizzazione delle partecipazioni, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura parziale (40% se relative a cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente al 1 gennaio 2009 e 49,72% per cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere a partire dal 1 gennaio 2009) o totale nel caso di stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.	Compensi per incrementi di produttività, innovazione ed altri elementi di competitività e redditività, punto 572, 578 e 582 e 588 della 'comunicazione dati certificazione lavoro

	<p>erogati a livello aziendale a lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, per i quali è prevista una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali. Per il 2016 la tassazione agevolata del 10% non trova applicazione mentre è stata reintrodotta con la Legge di Bilancio 2016 e riguarda i percettori di reddito di lavoro dipendente (Settore privato) non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente per le somme non superiori a 3.000 euro. Il limite di tali somme è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Da tali somme sono escluse le retribuzioni premiali sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale.</p>	<p>dipendente, assimilati' della Certificazione CU confrontati con i valori del rigo RC04 (mod. Redditi) e C4 (mod. 730)</p>
Previdenza complementare	<p>Contributi versati alle forme pensionistiche complementari relativi sia a fondi negoziali che a fondi individuali.</p> <p>Comprende:</p> <ol style="list-style-type: none">1) contributi a deducibilità ordinaria il cui limite è fissato a 5.164,57 euro;2) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione il cui limite è fissato a 5.164,57 euro;3) Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non esiste un limite di deducibilità;4) Contributi versati per familiari a carico, per la parte da questi non dedotta; il limite di deducibilità è di 5.164,57 euro.	<p>RP27 col2 + RP28 col2 + RP29 col2 + RP30 col2</p>
Redditi da partecipazione	<p>Reddito che deriva dalla partecipazione a società di persone ed equiparate nonché ad associazioni fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ovvero ad imprese familiari.</p>	<p>RH14 > 0 + RH17 > 0 + RH18 col1 > 0 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono considerati al netto della deduzione</p>

		forfetaria)
Redditi diversi	Categoria residuale in cui affluiscono i redditi derivanti dai più disparati eventi che comportano comunque un incremento di ricchezza e che non sono riconducibili nelle altre categorie di redditi (es: lottizzazione terreni, rivendita di beni immobili nel quinquennio, cessioni di partecipazioni sociali ecc.).	RL19 + RL22 col2 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono considerati al netto della deduzione forfetaria)
Redditi fondiari non imponibili	Reddito dominicale di terreni non locati, reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale e reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili ai fini Irpef in virtù del principio di sostituzione introdotto dalla disciplina IMU.	RN50 col2
Reddito abitazione principale e pertinenze soggette a IMU	Reddito dell'immobile utilizzato come abitazione principale non imponibile ai fini Irpef in virtù del principio di sostituzione introdotto dalla disciplina IMU. Si tratta di abitazioni 'di lusso' con categoria catastale A1, A8 e A9.	RN50 col1
Reddito agrario	Somma dei redditi agrari determinati sulla base della produttività dei terreni dichiarati. Per ciascuno di essi il reddito è quantificato sulla base del valore catastale rapportato al periodo e alla quota di possesso nell'arco dell'anno. Per disposizione di legge i redditi catastali agrari sono rivalutati del 70 per cento e sono soggetti ad una ulteriore rivalutazione del 30%. Per i redditi posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) non si applica l'ulteriore rivalutazione del 10%. Nel triennio 2017- 2019 i redditi agrari posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) non sono assoggettati ad Irpef.	RA23 col12 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono considerati al netto della deduzione forfetaria)
Reddito complessivo	Somma del reddito complessivo e dei redditi assoggettati a cedolare secca. Non comprende i redditi fondiari (reddito dominicale e reddito da fabbricati) non imponibili ai fini Irpef	RN1 col1 (se RN1 col1>0) altrimenti (RN1 col5 + RB10 col14 + RB10 col15 + RL10 col6

Reddito complessivo al netto della cedolare secca	<p>in virtù del principio di sostituzione introdotto dalla disciplina IMU. Dal 2017 comprende i 'redditi diversi' derivanti da locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca (contratti di sublocazione, di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario e di locazione che comprende servizi accessori quali pulizia etc.). Sono invece compresi nella misura del 50% i fabbricati ad uso abitativo non locati, assoggettati ad IMU, situati nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale. Per i residenti a Campione d'Italia occorre tener presente che nel 2018 tutti i redditi concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.</p>	RN1 col5
Reddito da fabbricati	<p>Somma dei singoli redditi e/o perdite indicati nei vari quadri o il reddito da partecipazione in società non operative, se maggiore. L'importo è diminuito della quota di rendimento nozionale (ACE), di spettanza dell'imprenditore. Non comprende i redditi soggetti a tassazione sostitutiva o separata. e i redditi fondiari (redditi dominicale e da fabbricati) non imponibili ai fini Irpef in virtù del principio di sostituzione introdotto dalla disciplina IMU. Sono invece compresi nella misura del 50% i fabbricati ad uso abitativo non locati, assoggettati ad IMU, situati nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale. Per i residenti a Campione d'Italia occorre tener presente che nel 2018 tutti i redditi concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.</p> <p>Somma dei redditi imponibili derivanti dai fabbricati posseduti compresa l'abitazione principale non soggetta ad IMU. Per ciascun immobile il reddito è determinato in base alla rendita catastale o al canone di locazione, rapportati al periodo e alla quota di</p>	RB10 col13 + RB10 col8 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono considerati al netto della deduzione forfetaria)

	<p>possesso. Non comprende i redditi imponibili derivanti da immobili ad uso abitativo dati in locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva (cedolare secca). e i redditi da fabbricati non imponibili in virtù del principio di sostituzione introdotto dalla disciplina IMU. Sono invece compresi nella misura del 50% i fabbricati ad uso abitativo non locati, assoggettati ad IMU, situati nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale.</p>	
Reddito da lavoro autonomo (*)	<p>Differenza positiva tra i compensi e i proventi dell'attività professionale o artistica e le spese afferenti la medesima. Tale importo, depurato delle perdite afferenti esercizi precedenti, concorre alla formazione del reddito complessivo.</p>	<p>RE25 > 0 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono considerati al netto della deduzione forfetaria)</p>
Reddito da lavoro autonomo con continuità' (*)	<p>Differenza positiva tra i compensi e i proventi dell'attività professionale o artistica e le spese afferenti la medesima. Tale importo, depurato delle perdite afferenti esercizi precedenti, concorre alla formazione del reddito complessivo.</p>	<p>RE25 > 0 (se anno inizio attività <= 1/1/ 2018 e anno fine attività >= 31/12/ 2018) (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questo reddito è considerato al netto della deduzione forfetaria) questi redditi</p>
Reddito da lavoro dipendente e assimilati	<p>Reddito derivante dal lavoro prestato alle dipendenze di altri, compresi i redditi assimilati (es: prestazioni per collaborazioni coordinate e continuative, premi per incremento di produttività da assoggettare a tassazione ordinaria, indennità corrisposte da Inps o altri enti, trattamenti pensionistici integrativi) e i compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato. Comprende i premi per incremento di produttività da riassoggettare a tassazione ordinaria ed esclude i premi soggetti a tassazione agevolata del 10%. Dal 2015 sale da 6.700 euro a 7.500 euro la quota esente del reddito da lavoro dipendente dei frontalieri ed inoltre viene riconosciuta una esenzione fino a 6.700 euro dei redditi da lavoro dipendente dei residenti a Campione d'Italia. Per i residenti a</p>	<p>RC5 col5 con tipologia reddito '2', '3', '4', '5'</p>

	<p>Campione d'Italia occorre tener presente che nel 2018 tutti i redditi concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Dal 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- comprende i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento (D. Lgs. 14 settembre 2015 c.d. 'Decreto internazionalizzazione');- sono equiparati al reddito da lavoro dipendente i redditi dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma.	
Reddito da pensione	<p>Importi percepiti per la cessazione dell'attività lavorativa o altri motivi previsti dalla legge (es: pensione di invalidità, di reversibilità, sociale, contribuzione volontaria). Non comprende i trattamenti pensionistici integrativi. Nel 2017 comprende i redditi da pensione in favore di superstiti corrisposte agli orfani, compresi quelli iscritti nei comuni di Campione d'Italia. Per i residenti a Campione d'Italia occorre tener presente che nel 2018 tutti i redditi concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.</p>	RC5 col5 con tipologia reddito '1','6','7' e '8'
Reddito di allevamento e produzione di vegetali	<p>Reddito derivante dall'esercizio di attività di "allevamento, produzione di vegetali" eccedenti i limiti per la determinazione catastale e di attività connesse (manipolazione, commercializzazione, altri servizi e attività di agriturismo e attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche). E' calcolato al netto delle quote distribuite ai familiari e delle perdite d'impresa portate in diminuzione relative a partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, a partecipazioni</p>	RD18

	<p>in società che optano per il regime di trasparenza e relative all'esercizio dell'attività d'impresa in contabilità ordinaria. Il relativo importo concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.</p>	
<p>Reddito di capitale (sez. IA e IB)</p>	<p>Proventi che derivano dall'impiego di capitale, quali gli interessi, i frutti delle obbligazioni e titoli similari, esclusi quelli soggetti a tassazione separata.</p>	<p>RL3 col2 + RL4 col2 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono considerati al netto della deduzione forfetaria)</p>
<p>Reddito di impresa in contabilità ordinaria (*)</p>	<p>Reddito d'impresa, rilevante ai fini fiscali, maturato nell'esercizio. Viene determinato apportando al risultato del conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa tributaria, i componenti positivi e negativi non imputati al conto economico dell'esercizio, le quote di reddito o di perdita imputate al dichiarante per la partecipazione in società di persone residenti o in Geie, o imputate per trasparenza. L'importo è al netto delle erogazioni liberali e dei proventi esenti deducibili.</p>	<p>RF63 > 0 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono già al netto della deduzione forfetaria)</p>
<p>Reddito di impresa in contabilità ordinaria con continuità (*)</p>	<p>Reddito d'impresa, rilevante ai fini fiscali, maturato nell'esercizio. Viene determinato apportando al risultato del conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa tributaria, i componenti positivi e negativi non imputati al conto economico dell'esercizio, le quote di reddito o di perdita imputate al dichiarante per la partecipazione in società di persone residenti o in Geie, o imputate per trasparenza. L'importo è al netto delle erogazioni liberali e dei proventi esenti deducibili. Tale grandezza si riferisce solo ai soggetti che non iniziano né cessano l'attività nel corso dell'anno d'imposta di riferimento.</p>	<p>RF63 > 0 (se anno inizio attività <= 1/1/2018 e anno fine attività >= 31/12/2018) (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono già al netto della deduzione forfetaria)</p>
<p>Reddito di impresa in contabilità semplificata (*)</p>	<p>Differenza positiva tra componenti positivi e componenti negativi afferenti l'esercizio di attività d'impresa in contabilità semplificata al netto delle erogazioni liberali e dei</p>	<p>RG31 > 0 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono già al netto della deduzione forfetaria)</p>

	proventi esenti. Dal 2017 il reddito viene determinato in base al principio di cassa.	
Reddito di impresa in contabilità semplificata con continuità' (*)	Differenza positiva tra componenti positivi e componenti negativi al netto delle erogazioni liberali e dei proventi esenti. Tale grandezza si riferisce solo ai soggetti che non iniziano né cessano l'attività nel corso dell'anno d'imposta di riferimento. Dal 2017 il reddito viene determinato in base al principio di cassa.	RG31 > 0 (se anno inizio attività <= 1/1/2018 e anno fine attività >= 31/12/2018) (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questi redditi sono già al netto della deduzione forfetaria)
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (*)	Viene calcolato sottraendo al Reddito d'impresa in contabilità ordinaria le quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge e le perdite d'impresa in contabilità ordinaria.	RF101
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria con continuità' (*)	Viene calcolato sottraendo al Reddito d'impresa in contabilità ordinaria le quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge e le perdite d'impresa in contabilità ordinaria. Tale grandezza si riferisce solo ai soggetti che non iniziano né cessano l'attività nel corso dell'anno d'imposta di riferimento.	RF101 (se anno inizio attività <= 1/1/2018 e anno fine attività >= 31/12/2018)
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (*)	Viene calcolato sottraendo al Reddito d'impresa in contabilità semplificata le quote di spettanza dei familiari o del coniuge e le perdite d'impresa relative alla partecipazione in società di persone ed assimilati. Dal 2018 sono scomputabili le perdite di esercizi precedenti in contabilità ordinaria nella misura dell'80%, le perdite del 2017 in contabilità semplificata nella misura del 40% e le perdite pregresse scomputabili in misura piena (nei primi tre esercizi dall'inizio dell'attività). Dal 2017 il reddito viene determinato in base al principio di cassa.	RG36 > 0
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata con continuità' (*)	Viene calcolato sottraendo al Reddito d'impresa in contabilità semplificata le quote di spettanza dei familiari o del coniuge e le perdite d'impresa le perdite d'impresa relative alla partecipazione in società di persone ed	RG36 > 0 (se anno inizio attività <= 1/1/2018 e anno fine attività >= 31/12/2018)

	<p>assimilati. Dal 2018 sono scomputabili le perdite di esercizi precedenti in contabilità ordinaria nella misura dell'80%, le perdite del 2017 in contabilità semplificata nella misura del 40% e le perdite pregresse scomputabili in misura piena (nei primi tre esercizi dall'inizio dell'attività). Dal 2017 il reddito viene determinato in base al principio di cassa. Tale grandezza si riferisce solo ai soggetti che non iniziano nè cessano l'attività nel corso dell'anno d'imposta di riferimento.</p>	
Reddito dominicale	<p>Somma dei redditi dominicali che derivano dal semplice possesso dei terreni. Per ciascuno di essi il reddito è determinato sulla base del valore catastale rapportato al periodo e alla quota di possesso nell'arco dell'anno. Per disposizione di legge i redditi catastali dominicali sono rivalutati dell'80 per cento e sono soggetti ad una ulteriore rivalutazione del 30%. Per i redditi posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) non trova applicazione l'ulteriore rivalutazione del 10%. Sono esclusi i redditi dominicali non imponibili ai fini Irpef in virtù del principio di sostituzione introdotto dalla disciplina IMU. Nel triennio 2017- 2019 i redditi dominicali posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) non sono assoggettati ad Irpef.</p>	RA23 col11 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questo reddito è considerato al netto della deduzione forfetaria)
Reddito imponibile	<p>Reddito sul quale calcolare l'imposta ottenuto come somma algebrica del reddito complessivo comprensivo del credito d'imposta per fondi comuni e al netto delle perdite compensabili nei limiti del credito d'imposta per fondi comuni, delle deduzioni per abitazione principale e degli oneri deducibili.</p>	RN4
Reddito imponibile addizionale	<p>Reddito imponibile rilevante ai fini dell'Irpef che costituisce base imponibile per il calcolo dell'addizionale.</p>	RV1

Definizione delle variabili IRPEF - Anno d'imposta 2018

Residuo detrazione Start-up periodi precedenti	Indica l'ammontare della detrazione per investimenti in start up che non ha trovato capienza nell'imposta lorda relativa agli anni precedenti.	RN18 col2 + RN19 col2 + RN20 col2
Spese attivita' sportive ragazzi	Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo di tali spese non può essere superiore a 210,00 euro per ciascun ragazzo.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '16'
Spese corsi istruzione non universitaria	Importo delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 786 euro per alunno o studente, per le quali spetta una detrazione del 19%.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '12'
Spese per istruzione universitaria	Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali , per un importo non superiore, per le università non statali, a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per tali spese spetta la detrazione del 19%.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '13'
Spese funebri	Importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari, per le quali spetta una detrazione del 19%. Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.550. Dal 2015 è riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '14'
Spese intermediazione immobiliare	Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per i quali spetta la detrazione del 19%. L'importo non può essere superiore a euro 1.000,00.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '17'

Definizione delle variabili IRPEF - Anno d'imposta 2018

Spese locazione per studenti fuori sede	Spese per canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza, per le quali spetta la detrazione del 19%. L'importo non può essere superiore a euro 2.633,00.	somma da RP8 col2 a RP13 col2 con codice '18'
Spese mediche per portatori handicap	Spese mediche generiche e di assistenza specifica; quest'ultime sono quelle relative a: <ul style="list-style-type: none">- assistenza infermieristica e riabilitativa;- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;- personale con la qualifica di educatore professionale;- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.	RP25
Spese per addetti assistenza personale	Spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza. E' possibile fruire della detrazione del 19% solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00.	somma da RP8 col2 a RP14 col2 con codice '15'
Spese recupero patrimonio edilizio (sez. III-A del quadro RP)	Indica la detrazione del 36% o 50% (per spese sostenute dal 26 giugno 2012) delle spese per il recupero del patrimonio edilizio e del 65% delle spese relative all'adozione di misure antisismiche; per quest'ultime la percentuale sale al 70% e 75% se l'intervento determina il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore e all'80% e 85% se l'intervento riguarda parti comuni condominiali. Dal 2018 è stata introdotta la detrazione pari al 36% delle spese relative a: a) "sistemazione a verde" di aree	RN14 col1

	<p>scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</p> <p>b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;</p> <p>Le spese ammesse in detrazione fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.</p>	
Tassazione separata con opzione tassazione ordinaria	<p>Indennità, plusvalenze e redditi che possono usufruire della tassazione separata ai sensi dell'art.17 del Tuir e per i quali il contribuente ha invece optato - in dichiarazione - per la tassazione ordinaria.</p>	RM15 col1 (per i soggetti residenti a Campione d'Italia questo reddito è considerato al netto della deduzione forfetaria)
Totale imposta cedolare secca	<p>Somma dell'imposta al 21% e 10% relativa agli immobili ad uso abitativo dati in locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva (cedolare secca). L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Comprende anche l'imposta del 21% sui redditi diversi derivanti da contratti di sublocazione di durata non superiore a 30 giorni (cd. contratti di locazione breve).</p>	LC01 col3
Totale oneri deducibili	<p>Totale delle spese deducibili (es: contributi previdenziali, assegno al coniuge, spese mediche e assistenza a disabili, contributi per la previdenza complementare, somme già tassate negli esercizi precedenti e restituite nell'anno all'ente erogatore, quota di investimento in start-up attribuito da società in trasparenza). Dal 2014 comprende il 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata</p>	RP39

	<p>complessiva non inferiore a otto anni. Dal 2018 sono compresi tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Le spese sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo.</p>	
Totale oneri detraibili al 19%	<p>Totale delle spese che danno diritto alla detrazione del 19%. Per le spese sanitarie che eccedono euro 15.493,71, qualora ci si avvalga della rateazione, viene indicato l'importo della rata.</p>	RP15 col4
Totale oneri detraibili al 26%	<p>Totale spese per erogazioni liberali a Onlus e partiti politici che danno diritto alla detrazione del 26%.</p>	RP15 col5
Totale oneri detraibili al 30%	<p>Comprende le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, per le quali spetta la detrazione del 30%.</p>	RP15 col6
Totale oneri detraibili al 35%	<p>Comprende le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, per le quali spetta una detrazione del 35%.</p>	RP15 col7
Totale spese sanitarie, spese sanitarie per portatori di handicap e acquisto cani guida	<p>Comprende le spese per i veicoli per i disabili, per l'acquisto di cani guida, le sanitarie sostenute nell'anno comprese quelle per familiari non a carico e per disabili e quelle rateizzate, per le quali spetta la detrazione del 19%.</p>	RP4 col2 + RP5 col2 + RP6 col2 + RP15col2